

ASSOCIAZIONE CULTURALE
"LA FIACCOLA - Vincenzo Masci ETS ODV
Monticchio (AQ)



VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICA STATUTO

Il giorno Mercoledì 6 Dicembre 2023 alle ore 21:00 presso la Chiesa Container di Monticchio, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA STATUTO E SUA APPROVAZIONE.

Il Presidente Gabriele Scimia dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Antonella Masci.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci in elenco allegato:

1.	ALOISIO EVANDRO	presente
2.	ALOISIO GILDA	presente
3.	AMBARUS CAROLINA	presente
4.	CALVISI MARIANO	presente
5.	CICCONE GIUSEPPINA	delega SPAGNOLI MARIA TERESA
6.	CINTIO MARIA GRAZIA	delega SCIMIA GIOVANNI
7.	CIVISCA ANGELA	presente
8.	CIVISCA ERMELINDA	presente
9.	COCCIOLONE ANGELO RAF	presente
10.	COCCIOLONE BERARDINA	assente
11.	D'INTINO RINA	presente
12.	DE AMICIS PASQUINA	presente
13.	GIANCOLA ADELE	delega SCIMIA GIOVANNI
14.	GUETTI GUIDO	presente
15.	LUDOVICI ANNA PAOLA	presente
16.	LUDOVICI RACHELE	presente
17.	LUDOVICI RITA	delega MARIANO CALVISI
18.	MARUCCI ASSUNTA	delega GIULIANA SPAGNOLI
19.	MASCI ANTONELLA	presente
20.	MATTEI ANITA	delega SCIMIA GABRIELE
21.	MELONE STEFANIA	delega SCIMIA GABRIELE



22.	MOSCONE ANTONIETTA	delega MASCI ANTONELLA
23.	NANNI CESIRA	delega ALOISIO EVANDRO
24.	NARDECCHIA ALFONSINA	presente
25.	NARDECCHIA FABIO	delega ALOISIO GILDA
26.	NARDECCHIA MARIA	delega AMBARUS CAROLINA
27.	NOTARANTONIO DIANA	delega GUETTI GUIDO
28.	PACIFICI RITA	delega ALOISIO GILDA
29.	PANELLA GIULIANA	delega D'INTINO RINA
30.	RANIERI PAOLO	delega MASCI ANTONELLA
31.	SACCHETTI VINCENZO	assente
32.	SBROGLIA ORAZIO	delega SPAGNOLI MARIA TERESA
33.	SCIMIA GABRIELE	presente
34.	SCIMIA GIOVANNI	presente
35.	SPAGNOLI GIULIANA	presente
36.	SPAGNOLI MARIA TERESA	presente
37.	SPAGNOLI FRANCA	delega SPAGNOLI GIULIANA
38.	TOMEI ANNA MARIA	presente

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno: lettura e spiegazione dettagliata dello statuto e modifiche.

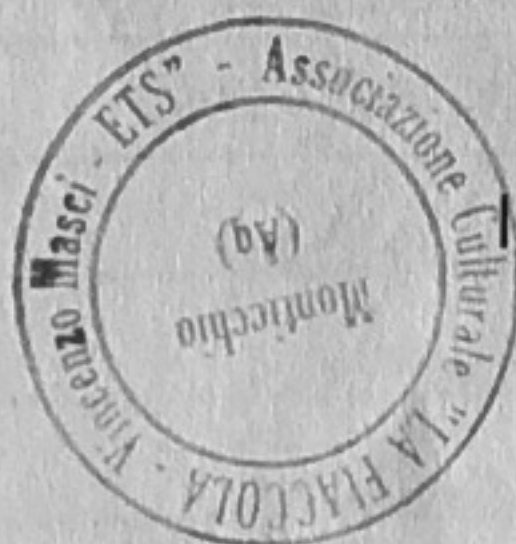
Il Presidente mette in votazione il testo dello statuto e accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 36 soci; contrari n°0 astenuti n°0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come allegato della presente delibera.

Si da mandato alla segretaria di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 22:15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Antonio Ricci



Il Presidente

Gilda Scimia

1.	ALOISIO EVANDRO	Aloisio Evandro
2.	ALOISIO GILDA	Aloisio Gilda Gilda Aloisio
3.	AMBARUS CAROLINA	Ambarus Carolina
4.	CALVISI MARIANO	Mariano Calvisi
5.	CICCONE GIUSEPPINA	delega SAAGROLI Sybilto
6.	CINTIO MARIA GRAZIA	DELEGA SCIMIA GIOVANNI parr. San
7.	CIVISCA ANGELA	Delele Can
8.	CIVISCA ERMELINDA	Orin I
9.	COCCIOLONE ANGELO RAF	Angelo Raf
10.	COCCIOLONE BERARDINA	ASSENTE
11.	D'INTINO RINA	Rina D'Intino
12.	DE AMICIS PASQUINA	Pasquina De Amicis
13.	GIANCOLA ADELE	DELEGA SCIMIA GIOVANNI parr. San
14.	GUETTI GUIDO	Guido Guetti
15.	LUDOVICI ANNA PAOLA	Anna Paola Ludovici
16.	LUDOVICI RACHELE	Rachele Ludovici
17.	LUDOVICI RITA	DELEGA MARIANO CALVISI Mariano
18.	MARUCCI ASSUNTA	delega Giuliano Spagnoli
19.	MASCI ANTONELLA	Antonella Masci
20.	MATTEI ANITA	DELEGA SCIMIA GABRIELE Carlo Scimia
21.	MELONE STEFANIA	DELEGA SCIMIA GABRIELE Carlo Scimia
22.	MOSCONE ANTONIETTA	DELEGA MASCI ANTONELLA Antonella Masci
23.	NANNI CESIRA	DELEGA ALOISIO EVANDRO Aloisio Evandro
24.	NARDECCHIA ALFONSINA	Alfonsina Nardecchia
25.	NARDECCHIA FABIO	DELEGA Fabio Nardecchia
26.	NARDECCHIA MARIA	DELEGA AMBARUS CAROLINA Ambarus Carolina
27.	NOTARANTONIO DIANA	DELEGA GUETTI GUIDO Guido Guetti
28.	PACIFICI RITA	DELEGA GILDA ALOISIO Gilda Aloisio
29.	PANELLA GIULIANA	DELEGA D'INTINO RINA Rina D'Intino
30.	RANIERI PAOLO	DELEGA MASCI ANTONELLA Antonella Masci
31.	SACCHETTI VINCENZO	ASSENTE
32.	SBROGLIA ORAZIO	DELEGA SAAGROLI Sybilto
33.	SCIMIA GABRIELE	Carlo Scimia
34.	SCIMIA GIOVANNI	parr. San
35.	SPAGNOLI GIULIANA	Giuliana Spagnoli
36.	SPAGNOLI MARIA TERESA	Maria Teresa Spagnoli
37.	SPAGNOLI FRANCA	delega Giuliano Spagnoli
38.	TOMEI ANNA MARIA	Anna Tomei



STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
"LA FIACCOLA - Vincenzo Masci ETS ODV"
Monticchio (AQ)



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FIACCOLA - Vincenzo Masci ETS ODV Monticchio (AQ)" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in L'Aquila (AQ) fr. Monticchio in Via Platone n. 2-A3.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel/i settore/i di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere f, i, k):

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere:

- a) incontri interpersonali per lo sviluppo dei rapporti umani e sociali;
- b) organizzazione di spettacoli, manifestazioni di carattere culturale, artistico e ricreativo;
- c) visite guidate a musei, monumenti e centri storici;
- d) attività di carattere turistico; viaggi, escursioni, soggiorni di vacanze e termali, ecc...
- e) la tutela, la salvaguardia ed il mantenimento delle arti popolari, con particolare riferimento agli aspetti folcloristici;
- f) la tutela e la valorizzazione del patrimonio folcloristico, ambientale, forestale e faunistico.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione intende avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associate per lo svolgimento delle attività.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea

deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure posta elettronica, sito internet dell'associazione, pagina Facebook o tramite comunicazione sul gruppo whatsapp. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci xxxxxx purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere massimo due deleghe e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli

amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.
L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto o anche tramite social network da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 - RISORSE

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da quote associative, donazioni volontarie, contributi pubblici e privati (Stato, Regione, Enti locali, Istituzioni Pubbliche, Comunità Europea e altri Organismi Internazionali, dal 5 per mille), rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività dell'articolo 6.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 12 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 13 – VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri terzi enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

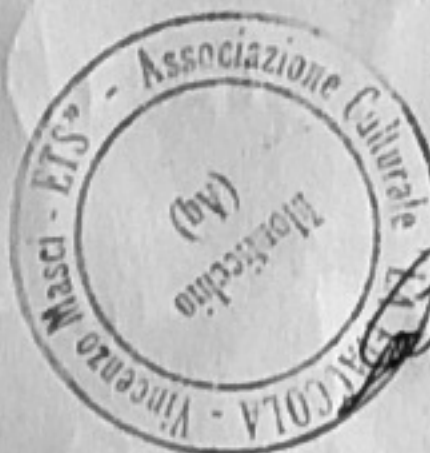
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA

I requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".



Elab. Scrittura

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 12-12-2013 N. 941 Serie 3
Esatti € *Esente*



Giovanni Scimite